



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 36

10^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo)

INTERROGAZIONI

165^a seduta: giovedì 15 luglio 2021

Presidenza del presidente GIROTTO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
ANASTASI (M5S)	4
FONTANA, sottosegretario di Stato per la transizione ecologica	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa – Azione: Misto+Eu-Az.

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Iaria Fontana.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02680, presentata dai senatori Anastasi e Santillo.

FONTANA, *sottosegretario di Stato per la transizione ecologica*. Signor Presidente, signori senatori, con riferimento all'interessante quesito posto dagli onorevoli interroganti, che ringrazio, va osservato che il cosiddetto superbonus, introdotto dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quale misura agevolativa fiscale transitoria, a valere sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute, secondo l'iniziale previsione normativa, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e, successivamente fino al 30 giugno 2022 (quest'ultima data è stata introdotta dall'articolo 1, comma 66, lettera a), n. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, efficace dal 1° gennaio 2021), integra lo strumento volto a contribuire al rilancio delle attività del comparto dell'edilizia e alla ripartenza dei cantieri dopo la brusca frenata del *lockdown*.

Con l'adozione di tale misura agevolativa si vuole altresì contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetico-ambientali fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) al 2030, oltre che dalla strategia di ristrutturazione a lungo termine, volta a sostenere la ristrutturazione del patrimonio edilizio civile nazionale in uno *stock* edilizio altamente efficiente dal punto di vista energetico e decarbonizzato entro il 2050 (*Long Term Strategy e Renovation wave*).

La predetta misura, a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, è stata prorogata: fino al 30 giugno 2022, ovvero fino al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche (quelle al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) che, alla data del 30 giugno 2022, hanno raggiunto uno stato avanzamento dei lavori del 60 per cento; fino al 31 dicembre 2021, per i condomini (che, come sopra, si trovano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi

su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche); fino al 31 dicembre 2023 per gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti che, al 30 giugno 2023, hanno raggiunto uno stato avanzamento dei lavori del 60 per cento.

La copertura delle risorse connesse a tale proroga è garantita in gran parte dalle risorse previste per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in quota minima, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Per quanto sopra, la legge di bilancio 2021 ha definito che l'efficacia della proroga è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per tale progetto.

Il cosiddetto fondo complementare, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha inoltre modificato le stime della quota di copertura degli oneri connessi alle proroghe della legge di bilancio 2021, riducendo quella a carico del PNRR e con probabili impatti anche sui minori oneri stimati e connessi al superbonus. Il decreto ha previsto l'adozione di specifici provvedimenti legislativi finalizzati a confermare le proroghe previste e a vincolare le risorse connesse ai minori oneri e lo stesso Ministero dell'economia e finanze provvederà al monitoraggio del rispetto delle previsioni tendenziali, con particolare riguardo all'andamento di tali oneri minori.

Nel precisare che il consolidamento della proroga per il superbonus è di prevalente competenza del Dicastero dell'economia, si rappresenta tuttavia che con la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM (2021) n. 344 del 22 giugno 2021, la Commissione europea si è espressa positivamente circa l'approvazione del PNRR italiano. Risulta che il documento è stato adottato in via definitiva dal Consiglio dell'Unione. Rimangono pertanto in capo al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze gli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal decreto fondo complementare, che consolideranno l'effettiva proroga garantita dall'approvazione del PNRR.

A riguardo, il Ministero si attiverà con quello dell'economia per velocizzare tale *iter* e per fare maggiore chiarezza su tutte le effettive scadenze, distinte per le varie tipologie di soggetti ed edifici, anche al fine di fornire maggiore certezza al mercato.

ANASTASI (M5S). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Fontana per la risposta, della quale mi dichiaro soddisfatto.

Ne approfitto per sottolineare l'importanza di quanto è stato appena riferito, che contribuisce a dare maggiore certezza ad un settore, quello delle costruzioni, che in questo momento è letteralmente esploso e che, grazie al cosiddetto superbonus, ha ripreso vigore dopo venti anni di lento e graduale collasso. Anzi, adesso c'è addirittura il problema opposto, per

cui diventa difficile trovare imprese e professionisti in grado di lavorare, perché si sta cominciando a registrare il pieno.

Questo è il risultato che auspicavamo. Il presidente Girotto ricorderà certamente quando lo scorso anno, fra aprile e maggio, abbiamo messo a punto questa misura via Zoom. Con la partecipazione anche del ministro Patuanelli e dei colleghi delle Commissioni ambiente e attività produttive della Camera, abbiamo lavorato proprio per arrivare a questo punto.

Due sono al riguardo le questioni dirimenti. Innanzitutto, Governo e Parlamento devono credere in questa misura, che è di lungo periodo. In Italia abbiamo circa 14 milioni di fabbricati ad uso residenziale da efficientare, per cui sarà necessario un lasso di tempo molto significativo. Noi parliamo qui di proroghe al 2023, ma in realtà la misura non può essere implementata per meno di cinque anni: ripeto, si tratta di una misura strutturale di lungo periodo, non di un intervento *spot*.

In secondo luogo, apprezzo molto il fatto che il Ministero della transizione ecologica (MITE) intenda fare ulteriore chiarezza con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per velocizzare l'*iter*. Ricordo, infatti, che la cessione credito in questo momento è limitata al 2022, mentre per le case popolari c'è il termine del 2023. Abbiamo bisogno quindi che il Dicastero dell'economia si attivi ulteriormente, anche in sede di Commissione europea, tenuto conto che la cessione del credito e lo sconto in fattura sono vincolati al 2026: è opportuno quindi che il MEF si adoperi affinché la misura venga ulteriormente prorogata, per cui, ripeto, apprezzo molto che il MITE annunci di voler fare uno sforzo in tal senso. Come ho già detto, non si può parlare di questa misura per un periodo inferiore a cinque anni.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 8,45.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ANASTASI, SANTILLO. – *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il «decreto rilancio» (decreto-legge n. 34 del 2020), nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto, all'articolo 119, una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) ha prorogato il *superbonus* al 30 giugno 2022 e, per determinate fattispecie, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023, introducendo ulteriori rilevanti modifiche alla disciplina che regola l'agevolazione. In particolare, è stato previsto che la detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 dell'art. 1) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente, qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale;

altra importante novità, introdotta dall'articolo 121 del citato decreto rilancio, è la possibilità generalizzata, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022 (ai sensi del nuovo termine introdotto dal comma 67 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021), di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

successivamente alla conversione in legge del decreto rilancio, sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* i decreti del Ministro dello sviluppo economico recanti i requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, anche in merito alla detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, cosiddetto *superbonus*;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

da ultimo, il decreto-legge n. 77 del 2021, all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 33, apporta modifiche al suddetto articolo 119, prevedendo, in particolare, che gli interventi ammissibili al *superbonus*, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo. Prevede, inoltre, una modifica al comma 4 dell'articolo 119, introducendo la possibilità di accedere alla detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati congiuntamente a quelli antisismici;

considerato che:

il *superbonus* 110 per cento rappresenta dunque una grande opportunità per incrementare il processo di decarbonizzazione delle città, sostenere il settore edile, creare nuova occupazione, accrescere il valore del patrimonio immobiliare e, in generale, sostenere la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese;

l'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio per il 2021 dispone che: «l'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea». Tale previsione ha destato preoccupazione per il settore delle costruzioni che è rimasto per mesi in trepida attesa delle conferme dell'Europa relativamente alle misure previste dalla legge n. 178 del 2020;

la proroga contenuta nella legge di bilancio per il 2021 risulterebbe essere subordinata all'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e, a tale ultimo riguardo, la valutazione positiva della Commissione UE del PNRR italiano, recentemente resa, fa ben sperare in un chiari-

mento definitivo che possa dare certezze agli operatori e sbloccare gli investimenti, nonché la creazione di posti di lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano chiarire le tempistiche relative alla definitiva approvazione da parte dell'Unione europea delle misure recanti le proroghe in materia di *superbonus*, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia.

(3-02680)